



CONTRADA PIANI DI CAIANO

COMUNE DI ROCCA PRIORA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

COMITATO DI QUARTIERE

Aggiornato dal Consiglio Direttivo in carica alla data del 01 marzo 2025 e inviato a mezzo PEC al Comune di Rocca Priora (RM) con numero di protocollo 11314 del 17-06-2025.

Approvato per la prima volta dal Consiglio Direttivo del Comitato Promotore in data 10 ottobre 2015 e depositato presso il Comune di Rocca Priora (RM) con numero di protocollo 0014158 del 10-11-2015.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

Indice

• Art. 1 - Territorio del Quartiere.....	pag. 3
• Art. 2 - Finalità delle elezioni.....	pag. 3
• Art. 3 - Periodicità delle elezioni.....	pag. 3
• Art. 4 - Diritto al voto.....	pag. 3
• Art. 5 - Diritto di candidatura.....	pag. 3
• Art. 6 - Incompatibilità e ineleggibilità.....	pag. 3
• Art. 7 - Luogo delle elezioni.....	pag. 4
• Art. 8 - Presentazione delle candidature.....	pag. 4
• Art. 9 - Documentazione del diritto di voto e di candidatura.....	pag. 4
• Art. 10 - Commissione elettorale	pag. 4
• Art. 11 - Lista dei candidati.....	pag. 5
• Art. 12 - Operazioni preliminari all'apertura dei seggi.....	pag. 5
• Art. 13 - Scheda elettorale.....	pag. 5
• Art. 14 - Operazioni di voto.....	pag. 6
• Art. 15 - Validità del voto.....	pag. 6
• Art. 16 - Operazioni successive alla chiusura del seggio.....	pag. 6

Art. 1 - Territorio del Quartiere

1. Il territorio del quartiere Piani Di Caiano e quello descritto all'Art.1, comma due dell'Atto Costitutivo. Viene superata la precedente suddivisione in zone, risultando obsoleta con l'evolversi del quartiere. Il territorio della Contrada non subisce mutamenti, rimanendo con gli stessi limiti territoriali.

Art. 2 - Finalità delle elezioni

1. Le operazioni da svolgere prima, durante e dopo il voto dei cittadini hanno lo scopo di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere (di seguito CdQ o anche Comitato), come previsto dall'Art.8, comma uno dello Statuto.

Art. 3 - Periodicità delle elezioni

1. Al termine del periodo previsto dall'Art.4 dell'Atto Costitutivo le elezioni devono essere indette ogni 3 (tre) anni.

Art. 4 - Diritto al voto

1. Hanno diritto al voto tutti gli aderenti al Comitato, così come indicato all'Art.5 dello Statuto (nel rispetto dei limiti in esso sanciti).

Art. 5 - Diritto di candidatura

1. Possono concorrere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere dei Piani di Caiano tutti gli aderenti al Comitato stesso, così come indicati all'Art.5 dello Statuto (nel rispetto dei limiti in esso sanciti).

Art. 6 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. In materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti del Comitato di Quartiere, si applicano le norme stabilite dal Capo Secondo (Art. 55 e seguenti) del T.U. sul nuovo ordinamento degli Enti locali e, per quanto di pertinenza, quelle del d.lgs. n. 39/2013.
2. Le disposizioni previste al comma uno non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'Art.178 del Codice penale o dell'Art.15 della Legge 3 agosto 1988, n. 327.
3. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quelle di Sindaco, Consigliere e/o Assessore di questo Comune o della Città Metropolitana di Roma o della Regione Lazio, di componente del Parlamento nazionale, nonché con i membri del Clero e degli ordini di tutte le confessioni religiose. Si rimanda inoltre all'Art.5 dello Statuto per l'applicazione di ulteriori limiti.
4. I componenti del Consiglio Direttivo che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma tre devono rassegnare le proprie dimissioni almeno 120 (centoventi) giorni prima delle elezioni cui saranno candidati. In ogni caso gli stessi decadono dal momento della sottoscrizione della candidatura.
5. La carica di componente del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con l'incarico di componente di consiglio direttivo di altro comitato di quartiere, di componente designato dal Comune nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o componente di organismi direttivi di partiti, organizzazioni

o movimenti politici e sindacali formalmente assegnato a livello cittadino, provinciale, regionale o nazionale.

6. In ogni caso alla medesima elezione non possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Direttivo i parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), quelli in linea collaterale di secondo grado (nonni, nipoti, fratelli e sorelle), gli affini (suoceri, cognati, nuore e generi), i coniugi ed i conviventi more uxorio.
7. La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui all'Art.5, la presenza di cause di ineleggibilità di cui al comma uno o delle incompatibilità di cui ai commi tre, cinque e sei, comportano la nullità dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile. La sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica. In entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

Art. 7 - Luogo delle elezioni

1. Le operazioni preliminari, quelle di voto e quelle successive vengono svolte presso una struttura individuata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Presentazione delle candidature

1. Ogni cittadino che intenda candidarsi deve presentarsi nel luogo, nei giorni e negli orari indicati dal Consiglio Direttivo munito del documento attestante la sua identità e della tessera associativa in corso di validità. In mancanza di quest'ultima è possibile procedere con l'iscrizione al CdQ (nel rispetto dell'Art.5 dello Statuto) e subito dopo presentare la propria candidatura.
2. Il candidato deve sottoscrivere l'apposito modulo predisposto dalla Commissione elettorale.
3. Per avere diritto alla candidatura è necessario presentare autocertificazione che attesti il diritto alla stessa e la compatibilità come indicati nell'Art.6.
4. Possono presenziare alle operazioni di presentazione delle candidature tutti i candidati.

Art. 9 - Documentazione del diritto di voto e di candidatura

1. Gli elettori ed i candidati devono presentarsi con un documento di identità e con la tessera associativa, entrambi in corso di validità. Per gli elettori è possibile ottenere la tessera o il suo rinnovo anche nel giorno delle elezioni: si deve prima procedere con l'iscrizione al CdQ (nel rispetto dell'Art.5 dello Statuto) e subito dopo si può votare.

Art. 10 - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, è formata da:
 - a) il Presidente;
 - b) il Segretario;
 - c) n. 4 (quattro) scrutatori.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni, i quali però hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari all'apertura del seggio, alle operazioni di voto ed a quelle ad esso successive.

Art. 11 - Lista dei candidati

1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature la Commissione Elettorale compila la lista delle candidature ammesse.
2. La lista deve elencare in ordine alfabetico il cognome, il nome e la data di nascita.
3. Nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle candidature la Commissione Elettorale provvede a preparare le schede elettorali e la lista dei candidati da divulgare ai soci aderenti al CdQ, utilizzando i canali di comunicazione elencati nell'Art.8, comma cinque dello Statuto.
4. Nel caso in cui la lista delle candidature ammesse riporti un numero di candidati non superiore a 12 (dodici è il numero massimo consentito secondo l'Art.8, comma due dello Statuto), la Commissione Elettorale procede direttamente con le operazioni descritte nell'Art.16, dal comma nove in poi, senza la necessità di procedere alle elezioni che di fatto sarebbero superflue.
5. Se il numero dei candidati ammessi risulta essere inferiore a 5 (cinque è il numero minimo consentito secondo l'Art.8, comma due dello Statuto) si deve prorogare il termine per la presentazione delle candidature. Nello stesso giorno di scadenza di tale termine la Commissione Elettorale comunica al Presidente del Consiglio Direttivo l'esigenza di posticipare tale scadenza di massimo 10 (dieci) giorni. Decisa subito la nuova data, ne viene data notizia tramite i canali di comunicazione del CdQ (come descritto nell'Art.8, comma cinque dello Statuto), senza necessità di ripetere l'Assemblea generale.
6. Di tutte le fasi della raccolta delle candidature deve redigersi verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 12 - Operazioni preliminari all'apertura dei seggi

1. Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione del seguente materiale:
 - a) congruo numero di schede elettorali;
 - b) congruo numero di moduli per la rilevazione delle preferenze scrutinate;
 - c) una o più urne per la custodia delle schede votate;
 - d) personal computer portatile, o altro mezzo, per la rilevazione dei dati personali dei votanti e per il controllo della regolarità del voto;
 - e) materiali vari di cancelleria.
2. Il Presidente ed il Segretario della Commissione elettorale firmano le schede una per una, nell'apposito spazio loro riservato, accertandosi che esse non presentino alcun segno e che siano integre al momento della consegna all'elettore.
3. A cura del Segretario viene redatto verbale delle operazioni preliminari all'apertura del seggio, sottoscritto dal Presidente della Commissione elettorale.

Art. 13 - Scheda elettorale

1. Viene predisposta apposita lista elettorale contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico, posta in posizione ben visibile agli elettori che vorranno consultarla presso il seggio elettorale.
2. La scheda elettorale deve contenere la lista di tutti i candidati in ordine alfabetico.
3. Il cognome ed il nome del candidato devono essere preceduti da un numero d'ordine

progressivo e da un quadratino da utilizzarsi per l'espressione del voto.

4. Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita dei due candidati omonimi.
5. La scheda elettorale deve riportare l'intestazione del Comitato di Quartiere e, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

Art. 14 - Operazioni di voto

1. Nel giorno fissato per le elezioni, senza interruzione alcuna, il pubblico è ammesso al seggio entro l'orario prestabilito.
2. Tutti coloro che, alla chiusura del seggio, si trovano ancora all'interno del seggio sono ammessi a votare.
3. All'elettore deve essere consegnata una penna non stilografica ad inchiostro indelebile blu o nero ed una scheda contenente tutti i nominativi dei candidati dove lo stesso possa esprimere, in segreto, il voto.
4. L'elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell'urna.
5. Se, per un qualsiasi motivo, l'elettore, dopo essere stato registrato, non introduce la scheda nell'urna, la Commissione Elettorale ne prende nota per segnalare poi il fatto nel verbale di scrutinio.

Art. 15 - Validità del voto

1. L'elettore può esprimere al massimo due preferenze, barrando con una croce o con una "X" il quadratino posto a sinistra dei nominativi prescelti e già presenti sulla scheda elettorale: è anche ammesso barrare il nominativo del candidato, sempre utilizzando lo stesso tipo di segno.
2. Non è considerato valido il voto espresso con l'indicazione di preferenze superiori a due e che non rispetti quanto previsto al comma uno.
3. Non è considerata valida la scheda firmata dall'elettore o che riporti parole, frasi o segni che potrebbero identificare l'elettore.
4. Non è considerato valido il voto espresso con un segno di colore diverso dal blu e dal nero.

Art. 16 - Operazioni successive alla chiusura del seggio

1. Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede.
2. Le schede devono essere aperte e contate.
3. Il numero delle schede deve essere uguale a quello degli elettori che hanno votato.
4. La Commissione, prima di iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti non validi o sono bianche.
5. Nei casi di incertezza sulla validità delle schede scrutinate, il parere del Presidente di Commissione è prevalente.
6. La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato.

7. Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale redige la graduatoria dei candidati, elencandoli in ordine decrescente in base ai voti ricevuti.
8. Qualora a più candidati fosse andato lo stesso numero di preferenze nella graduatoria, si procederà al ballottaggio solo per i candidati giunti a pari merito.
9. Delle operazioni di scrutinio deve redigersi verbale a cura del Segretario; detto verbale deve essere sottoscritto dal Presidente della Commissione Elettorale.
10. Terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale, entro 24 ore dalla chiusura del verbale di scrutinio, deve consegnare tutta la documentazione e tutto il materiale relativo all'elezioni ad un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere uscente.
11. Tale Consiglio Direttivo deve stilare la graduatoria degli eletti e comunicarla ai soci del CdQ utilizzando i canali descritti nell'Art.8, comma cinque dello Statuto.